



**REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI**

**DEL**

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI  
DELL'ECONOMIA AGRARIA**

**APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 85 DEL 22 Ottobre 2019**

## Sommario

TITOLO I	VENDITA PRODOTTI AGRICOLI .....	4
ART. 1 - OGGETTO .....		4
ART. 2 – CESSIONI A TITOLO GRATUITO .....		4
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE E STIMA DEI PRODOTTI AGRICOLI .....		4
ART. 4 – PROCEDURA DI CESSIONE .....		5
ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE .....		5
ART. 6 - ESCLUSIONI .....		5
ART. 7 - STIPULAZIONI .....		5
ART. 8 – ALIENAZIONE A PARTICOLARI ACQUIRENTI .....		6
ART. 9 – CONSEGNA DEL PRODOTTO AGRICOLO .....		6
ART. 10 – VENDITA DI BESTIAME DA MACELLO .....		6
ART. 11 - VENDITA URGENTE DI BESTIAME .....		7
TITOLO II - VENDITA CAVALLI LIPIZZANI .....		7
ART. 12 – ELENCO CAVALLI DESTINATI ALLA VENDITA .....		7
ART. 13 – PREZZO MINIMO DI VENDITA .....		7
ART. 14 – COSTO ADDESTRAMENTO .....		8
ART. 15 -PUBBLICAZIONE ANNUALE ELENCO CAVALLI IN VENDITA DA VITA		8
ART. 16 – PROPOSTE DI ACQUISTO .....		8
ART. 17 – VALUTAZIONE PROPOSTE DI ACQUISTO .....		8
ART. 18 – RITIRO CAVALLI VENDUTI .....		8
ART. 19 – PERFEZIONAMENTO COMPRAVENDITA .....		9
ART. 20 – SPESE TRASPORTO .....		10
ART. 21 – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE BESTIAME .....		10

ART. 22 – RELAZIONE SULLE VENDITE E PROCEDURE UTILIZZATE .....

ART. 23 – CAVALLI INVENDUTI ..... 10

## **TITOLO I    VENDITA PRODOTTI AGRICOLI**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina le cessioni a terzi, anche a titolo gratuito, di prodotti derivanti dalle attività di coltivazione del suolo e di allevamento di bestiame conseguenti alle attività produttive ovvero frutto delle attività sperimentali. Sono inclusi anche i prodotti di terzi, oggetto di attività istituzionali purché risultanti da apposito atto amministrativo, che conservino un residuo valore commerciale.

Le cessioni a terzi sono effettuate in base all'organizzazione e al ciclo produttivo aziendale e dovranno essere sottoposte all'esame preventivo del Direttore Generale entro il mese di novembre dell'anno precedente.

L'esercizio delle attività di vendita è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge che estendono le attività di vendita dei prodotti agricoli, sull'intero territorio nazionale, anche agli enti pubblici non economici, con l'osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sanità relativi.

Sotto il profilo fiscale le vendite vanno effettuate in conformità al regime fiscale a cui è assoggettato l'Ente.

### **ART. 2 – CESSIONI A TITOLO GRATUITO**

La cessione di prodotti agricoli a titolo gratuito può essere disposta esclusivamente a favore della Croce Rossa Italiana o di altra Organizzazione senza scopo di lucro, individuata a seguito di specifica manifestazione pubblica di interesse.

Nel caso di cui al presente articolo, il Direttore del Centro deve curare, ove possibile, l'avvicendamento dei beneficiari secondo un principio di rotazione dei conferimenti.

La cessione di beni a titolo gratuito è disposta con determina del Direttore del Centro.

### **ART. 3 – INDIVIDUAZIONE E STIMA DEI PRODOTTI AGRICOLI**

La procedura di cessione, dietro corrispettivo dei prodotti, individuati dal Direttore di Centro coadiuvato dal Responsabile aziendale, nell'ambito dell'organizzazione e dei cicli produttivi aziendali previsti, secondo le buone pratiche agricole, è preceduta dalla nomina da parte del Direttore del Centro di una specifica Commissione, che può operare anche in via telematica.

La Commissione, costituita dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza, oppure da un suo delegato, dal Responsabile aziendale del Centro interessato e da un

collaboratore amministrativo, procede alla stima del valore dei prodotti, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche degli stessi.

La stima potrà essere fatta sulla base della documentazione rilevabile dai listini e dalle mercuriali delle Camere di Commercio, dalle borse locali o dai bollettini o dai giornali specializzati, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche dei prodotti da alienare.

Il conferimento di prodotti a cooperative di cui il CREA sia socio, segue le norme generali del conferimento.

#### **ART. 4 – PROCEDURA DI CESSIONE**

Il Direttore del Centro dispone la pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell'Ente, con la quale gli interessati sono invitati a formulare, nel termine e nei modi stabiliti nel provvedimento, le relative offerte, sulla base dei prezzi rilevabili dai listini e dalle mercuriali delle Camere di Commercio, dalle borse locali o dai bollettini o dai giornali specializzati.

#### **ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE**

Le offerte, redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento (All.1) devono comprendere, a pena di irricevibilità, l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo, ove ritenuto necessario constatare la qualità dei prodotti agricoli posti in vendita.

Nel caso di eventuali acquirenti privi di partita IVA, le offerte dovranno comprendere l'impegno a consegnare l'attestazione dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico sul c/c intestato all'ente, contestualmente al ritiro dei prodotti agricoli.

#### **ART. 6 - ESCLUSIONI**

Non sono prese in considerazione offerte di acquisto presentate da soggetti che non abbiano preventivamente saldato ogni eventuale debito antecedentemente contratto con l'Ente e/o che non siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'aggiudicazione, l'acquirente dovrà presentare l'autodichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la P.A., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

#### **ART. 7 - STIPULAZIONI**

L'accordo contrattuale, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella richiesta di manifestazione di interesse, stabilisce tempi e modalità per il ritiro dei prodotti agricoli e le penalità per il caso di eventuali inadempienze dell'acquirente.

Lo stesso atto dovrà, altresì, indicare le modalità per la rilevazione delle effettive quantità consegnate, le persone individuate dalle parti per la stesura, la sottoscrizione del relativo verbale e il corrispettivo o i criteri per stabilire l'importo da fatturare.

Il contratto dovrà espressamente richiamare le disposizioni relative alla compravendita di beni agricoli.

#### **ART. 8 – ALIENAZIONE A PARTICOLARI ACQUIRENTI**

I Direttori dei Centri con propria determinazione dispongono le condizioni e le modalità delle relative cessioni, salvaguardando la conformità delle condizioni di vendita ai corrispondenti prezzi di mercato o, comunque, ai prezzi praticati ai soci del Consorzio, per i casi di seguito riportati:

- 1) stipula di accordi di lavorazione dei terreni con contoterzisti interessati al ritiro dei prodotti agricoli;
- 2) adesione ai consorzi che stabiliscano il conferimento dei prodotti ai prezzi stabiliti o di cui siano stati concordati i criteri di definizione dei prezzi;
- 3) stipula di accordi di permuta con amministrazioni pubbliche che lo prevedano.

#### **ART. 9 – CONSEGNA DEL PRODOTTO AGRICOLO**

L'acquirente deve procedere al ritiro o alla raccolta del prodotto nei termini contrattualmente stabiliti, in conformità alla richiesta di manifestazione di interesse e all'offerta dal medesimo presentata.

In casi motivati, su richiesta, può essere concessa una proroga al ritiro ove non in conflitto con le esigenze aziendali.

In caso di mancato ritiro nei termini concordati, senza che siano pervenuti giustificati motivi, l'acquirente sarà tenuto al versamento dell'eventuale penale prevista nell'avviso pubblico a titolo di risarcimento del danno subito dall'Ente e l'aggiudicazione si riterrà annullata.

Eventuali vizi apparenti devono essere rilevati prima della consegna dei prodotti, mentre eventuali vizi occulti saranno trattati in contraddittorio secondo le norme e gli usi e costumi mercantili, in assenza di specifiche norme in materia.

#### **ART. 10 – VENDITA DI BESTIAME DA MACELLO**

Le offerte per bovini e ovi-caprini devono comprendere, a pena di irricevibilità, l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo di constatazione degli animali posti in vendita, nonché l'impegno a corrispondere a titolo di acconto l'80 % del valore calcolato sulla base del peso stimato del bestiame posto in vendita e del prezzo offerto al Kg, prima

dell'aggiudicazione definitiva. Il saldo dovrà essere versato al ritiro del bestiame tenendo conto del peso reale di quest'ultimo.

Le offerte per suini da macello devono comprendere l'impegno al pagamento entro 30 giorni dalla data fattura.

Eventuali acquirenti privi di partita IVA, sono tenuti, al momento del ritiro del bestiame, alla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico sul c/c intestato all'ente.

Non è dovuta garanzia per i vizi espressamente dichiarati nella richiesta di manifestazione di interesse o facilmente riconoscibili nel sopralluogo di constatazione degli animali posti in vendita.

Nel caso di vendita di bestiame per lotti, l'acquirente non è tenuto al ritiro e al pagamento degli animali che presentino difetti di ogni tipo (salvo quanto precisato al comma precedente). Nessun pagamento è dovuto per gli animali nel frattempo deceduti.

#### **ART. 11 - VENDITA URGENTE DI BESTIAME**

Il Direttore di Centro, con motivato provvedimento, può procedere alla vendita urgente di animali vivi, senza procedere ad avviso pubblico, nei casi in cui la mancata vendita possa causare una perdita di profitto o un aumento dei costi per l'azienda. Il valore del bene dovrà essere desunto dai mercuriali delle CC.I.AA. e non potrà comunque superare € 2.500,00.

### **TITOLO II - VENDITA CAVALLI LIPIZZANI**

#### **ART. 12 – ELENCO CAVALLI DESTINATI ALLA VENDITA**

All'inizio di ciascun anno solare il Direttore del CREA-ZA predispone l'elenco dei cavalli nati presso l'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano (ASCAL) destinati alla vendita da vita. L'elenco, aggiornabile in corso d'anno con provvedimento del Direttore del CREA-ZA, riporta per ciascun cavallo anche il prezzo minimo di vendita stabilito ai sensi del successivo art. 14.

#### **ART. 13 – PREZZO MINIMO DI VENDITA**

Per prezzo minimo di vendita si intende il prezzo franco-azienda IVA esclusa. Esso non tiene conto del livello di addestramento del cavallo, ma tiene conto per ciascun cavallo dei costi aziendali di produzione accumulati, dell'età e di eventuali difetti caratteriali o fisici del cavallo, sia congeniti che conseguenti a traumi o malattie. Il prezzo minimo rimane in vigore fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il prezzo minimo di vendita è definito da una Commissione all'uopo nominata annualmente dal Direttore del CREA-ZA, composta da tre dipendenti dell'Ente a tempo indeterminato di cui uno con funzioni di Presidente. La Commissione effettua le proprie proposte tramite motivata relazione al Direttore del Centro.

#### **ART. 14 – COSTO ADDESTRAMENTO**

Al prezzo di cui all'art. 14 può aggiungersi il costo dell'addestramento che viene stabilito annualmente con determina del Direttore del CREA-ZA che stabilirà l'importo per l'addestramento base a sella, per l'ulteriore addestramento agli attacchi, nonché per l'addestramento avanzato per particolari soggetti che abbiano partecipato a competizioni agonistiche.

#### **ART. 15 -PUBBLICAZIONE ANNUALE ELENCO CAVALLI IN VENDITA DA VITA**

Il Direttore del CREA-ZA pubblica annualmente, sul sito e all'albo del CREA-ZA, l'elenco dei cavalli in vendita da vita, il loro prezzo minimo di vendita e l'eventuale costo dell'addestramento di base.

#### **ART. 16 – PROPOSTE DI ACQUISTO**

Le proposte di acquisto vengono formulate dagli interessati, dopo aver preso visione dei cavalli in vendita. Nella proposta d'acquisto, gli interessati precisano se intendano ritirare il cavallo nelle condizioni in cui l'hanno visionato oppure, nel caso di soggetti non già addestrati, se essi intendano chiedere il loro addestramento di base a sella ovvero a sella ed attacchi e le eventuali maggiorazioni di prezzo da essi offerte per tale addestramento.

#### **ART. 17 – VALUTAZIONE PROPOSTE DI ACQUISTO**

La proposta di acquisto verrà valutata da apposita Commissione, composta da personale di ruolo, diversa da quella di cui all'art. 14 e presieduta dal Direttore del CREA-ZA. La Commissione provvederà ad aprire le buste pervenute contenenti la/le offerta/e. La stessa Commissione deciderà anche dell'eventuale richiesta di addestramento. In caso di più offerte per lo stesso animale verrà considerata l'offerta più elevata. In caso di parità di offerta è facoltà del Direttore del CREA-ZA procedere ad una licitazione privata tra gli offerenti equivalenti. In questo caso l'offerta originaria costituirà il prezzo a base del procedimento di aggiudicazione.

#### **ART. 18 – RITIRO CAVALLI VENDUTI**



Nel caso di acquisto del cavallo nelle condizioni correnti, l'acquirente deve provvedere al suo ritiro entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data della comunicazione di accettazione della proposta d'acquisto, pena la decadenza dell'offerta e dell'intera procedura d'acquisto;

Nel caso di richiesta di addestramento, la Commissione di cui all'art. 18 ne valuterà la pratica possibilità di attuazione:

- a) in caso di respingimento della richiesta di addestramento per limiti operativi o per maggior valore di altre offerte concomitanti, il cavallo verrà ritirato nei modi e nei termini di cui al precedente comma;
- b) in caso di accettazione della richiesta, l'addestramento del cavallo inizierà dopo la stipula di apposito contratto che prevede almeno:
  - il versamento da parte del cliente di una caparra pari al 30% del prezzo di vendita del cavallo;
  - l'obbligo di ritiro del cavallo non appena terminato l'addestramento, e comunque non oltre il centoventesimo giorno di calendario successivo alla data della comunicazione di accettazione della proposta d'acquisto;
  - apposite penali nel caso di ritardo nel ritiro del cavallo;
  - annullamento della procedura di vendita con restituzione della caparra, o proroga dei termini concessi all'acquirente per il ritiro del cavallo, nel caso dovessero occorrere agli animali, nel periodo concesso per il ritiro, eventuali incidenti o malattie o si dovessero registrare restrizioni sanitarie alla movimentazione degli equidi;
  - annullamento della procedura di vendita trattenendo la caparra versata nel caso in cui il cavallo non venisse ritirato dall'acquirente entro i termini prescritti.

#### **ART. 19 – PERFEZIONAMENTO COMPRAVENDITA**

Immediatamente prima del ritiro del cavallo, l'acquirente o un suo delegato consegna all'amministrazione del CREA-ZA:

- a) un assegno circolare o documentazione comprovante l'avvenuto bonifico bancario a favore del CREA a copertura dell'intero prezzo di vendita, incluse tutte le maggiorazioni e detratta l'eventuale caparra già versata, più IVA;
- b) la ricevuta del pagamento per la registrazione del passaggio di proprietà ai fini dell'anagrafe degli equidi;
- c) il modulo "Comunicazione vendita" dell'Anagrafe degli equidi completamente compilato e firmato per la parte di competenza dell'acquirente.

La mancanza, l'incompletezza o l'errore anche di uno solo dei tre elementi di cui sopra preclude la possibilità di perfezionare la compravendita.

#### **ART. 20 – SPESE TRASPORTO**

Verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione, l'acquirente ritira il cavallo ed il relativo passaporto. A stretto giro di posta il CREA-ZA trasmette all'acquirente la fattura di vendita debitamente quietanzata. Gli animali vengono ceduti franco allevamento di origine e pertanto il trasporto, comprensivo del carico, è a totale responsabilità dell'acquirente.

#### **ART. 21 – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE BESTIAME**

I ricavi del CREA-ZA per la vendita dei Cavalli Lipizzani vengono versati sul conto aperto presso l'Istituto Cassiere dell'Ente e vengono imputati al capitolo "alienazione bestiame".

#### **ART. 22 – RELAZIONE SULLE VENDITE E PROCEDURE UTILIZZATE**

Al termine di ciascun anno solare il Direttore del CREA-ZA redige apposita relazione circa la vendita dei cavalli e le procedure attuate e le trasmette al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.

#### **ART. 23 – CAVALLI INVENDUTI**

I cavalli rimasti invenduti all'esito delle suindicate procedure pubbliche, potranno essere ceduti in comodato gratuito, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, alle istituzioni o amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, con atto dal quale si evincano, oltre i dati generici previsti dal regolamento:

- il numero di esemplari affidati;
- la data di nascita;
- il numero di microchip;
- la dichiarazione del comodatario di mantenere ed allevare gli animali secondo la buona tecnica di zootecnia avendo particolare cura per la salubrità e l'igienicità dell'ambiente e degli alimenti;
- l'obbligo di sottoporli ad addestramento;
- il divieto di cessione ad altri o di impieghi dei cavalli per scopi diversi da quelli pattuiti;
- l'obbligo di segnalare al comodante, con ogni possibile urgenza, qualunque fatto sanitario, infortunio o altro inconveniente a carico degli animali. In caso di morte,

- deve essere fatta comunicazione al comodante, corredata da certificato veterinario rilasciato dalla ASL entro 48 ore dall'evento.

La durata del contratto che non può eccedere i cinque anni, decorrenti dalla data di effettiva consegna degli animali risultante da apposito verbale, e l'eventuale proroga può essere concordata a seguito di formale richiesta da presentare almeno un mese prima della scadenza del contratto. Non è prevista la proroga tacita del contratto di comodato.

L'atto di comodato deve, altresì, prevedere che il CREA si riserva di:

- disporre degli esemplari affidati concordando tempi e modalità con il comodatario;
- accedere alla sede ospitante i cavalli al fine di controllare il loro stato fisico e di mantenimento.

**MODULO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**  
**(da presentarsi in busta chiusa e sigillata)**

Spett.le

**Oggetto:** Offerta per l'acquisto di

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

E domiciliato in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_

- PRESA VISIONE di tutte le condizioni riportate nel bando di gara;
- ACCETTATE integralmente tutte predette le condizioni ivi contenute;

OFFRE l'importo di €

per l'acquisto di \_\_\_\_\_

(in cifre) \_\_\_\_\_

(in lettere) \_\_\_\_\_

Al riguardo si impegna a:

- esonerare fin d'ora l'Ente da eventuali danni a persone o cose che possano occorrere ai propri dipendenti durante la permanenza presso le aree di proprietà;
- accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nell'avviso.

Per ogni successiva comunicazione scrivere al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B: Inserire a pena di esclusione il presente modello in una busta chiusa e sigillata unitamente a:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.